

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI LOCALI O BENI APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA
ai sensi degli artt. 38 e 45 comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018
(approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 26 agosto 2026 con delibera n° 34)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

1. Per quanto riguarda i locali dell'edificio scolastico, la materia è regolata dell'art. 38 del D.I. 129/2018, che si riporta integralmente:

Art 38 - "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico":

"1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.

3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo".

2. L'articolo 45 comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018 stabilisce che la concessione a terzi all'utilizzo temporaneo dei locali, dei beni o siti informatici appartenenti all'Istituzione Scolastica o in uso alla medesima rientra nella capacità negoziale del Dirigente Scolastico, che la esercita nell'ambito dei criteri e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Criteri e limiti per la concessione

1. Il Dirigente Scolastico è autorizzato a rilasciare la concessione, purché in presenza di una richiesta scritta e dei seguenti elementi:

- compatibilità dell'utilizzo con le finalità educative e formative della Scuola, nell'ottica della piena valorizzazione della funzione della Scuola come centro di formazione culturale, sociale, civile del territorio e della creazione di collaborazione fra Scuola e Territorio;
- compatibilità dell'utilizzo con le attività didattico-educative curricolari ed extracurricolari programmate dalla Scuola;
- stretto coordinamento con la Scuola da parte del concessionario nella realizzazione delle attività;
- l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo esente la Scuola dalle spese connesse all'utilizzo, come pure da qualsiasi responsabilità per fatti avvenuti nei locali durante le ore di concessione, per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nel periodo di concessione;
- conformità delle iniziative del richiedente alla vigente normativa in materia di agibilità, prevenzione rischi, igiene e sicurezza dei luoghi aperti al pubblico, nonché alla normativa riferibile alle attività svolte;
- impegno della Scuola a verificare la presenza del contratto assicurativo in capo al concessionario,

valido per tutti i partecipanti e comprendente anche la Responsabilità Civile, per danni a persone e cose, per attività avvenute all'interno della Scuola, intendendo per Scuola l'edificio e le sue pertinenze;

- impegno della Scuola a verificare la regolarità dell'uso degli spazi e l'osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni indicate;
- validità dell'autorizzazione limitata alla durata dell'evento/dell'attività.

2. Sulla base delle richieste pervenute il Dirigente Scolastico, concederà o non concederà l'utilizzo dei locali, dei beni appartenenti all'Istituzione Scolastica o in uso alla medesima, dopo attenta valutazione della sussistenza degli elementi sopra indicati.

3. In occasione della prima seduta utile del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico riferirà delle concessioni di locali o beni effettuate nel periodo di riferimento.

Art. 3 - Utilizzo di edifici ed attrezzature da parte di regioni ed enti locali

1. L'utilizzo dei locali delle scuole da parte delle regioni e degli enti locali è regolato dall'art. 96 del D.lgs. n. 297/1994, che si riporta integralmente:

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.

2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato

3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

*4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; **il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto**, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.*

5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminali.

2. L'utilizzo o la concessione a terzi dell'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte dell'Unione della Romagna Faentina, in momenti non coincidenti con l'utilizzo da parte della scuola, avviene sulla base di quanto stabilito dall'apposito Regolamento stabilito dall'Ente Locale.

3. Situazioni specifiche possono essere regolate da apposite convenzioni o protocolli d'intesa fra scuola ed ente locale.

4. Ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018, l'assenso all'utilizzo o alla concessione a terzi dell'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte dell'Unione della Romagna Faentina è rilasciato dal Dirigente Scolastico, nell'ambito dei criteri e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto di cui all'articolo 2.